



**COMUNE DI CURINGA**  
Provincia di Catanzaro

## Comando Polizia Locale

Viale Madre V. Frijia, 2  
88022-Curinga(CZ)  
Tel. 0968/739323/33—Fax 0968/739156

### ORDINANZA N.50 DEL 06/09/2017

**OGGETTO: FESTEGGIAMENTI E PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DELLA MADONNA DEL SOCCORSO**  
**ISTITUZIONE DI DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA**  
**MODIFICHE ALLA VIABILITA'**  
(art. 7 Nuovo Codice della Strada)

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Considerata** la necessità di vietare temporaneamente la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area sotto indicata del territorio comunale, tenuto conto della seguente richiesta:

Richiedente	Don Pino FAZIO Parrocchia Sant'Andrea Apostolo	Protocollo	5356	Data	05.09.2017
località e orario di validità	1) VIA VILLA - C.SO GARIBALDI – VIA ROMA – VIA GARIBALDI - VIA NAZIONALE - VIALE M.V. FRIJIA – VIA CALVARIO – VIA REVENZINO - VIA P. FERRARO- VIA SAN ROCCO – VIA PIETRAPIANA - PIAZZA SAN FRANCESCO - CONCLUSIONE ALLA CHIESA MATRICE. <b>(Dalle ore 19:00 alle ore 21:00)</b> 2) PIAZZA DUOMO <b>( Dalle ore 17:00 alle ore 23:00)</b>				
Periodo di validità	<b>08 SETTEMBRE 2017</b>				
Motivo	FESTEGGIAMENTI E PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DELLA MADONNA DEL SOCCORSO				

**Visti** il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Ritenuto** che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

**Atteso** che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

**Visti** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

**Vista** la Licenza per Spettacoli o Trattenimenti Pubblici nr. 35/2017;

**Visto** il Decreto Sindacale nr. 07 del 28.07.2017, di responsabile e titolare di posizione organizzativa dell'Area di Polizia Locale;

### ORDINA

1. **L'istituzione del divieto temporaneo di circolazione e sosta**, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, **limitatamente al tempo del passaggio della processione**, delle seguenti Vie del territorio comunale:

Località e orario di validità	1) VIA VILLA - C.SO GARIBALDI – VIA ROMA – VIA GARIBALDI - VIA NAZIONALE - VIALE M.V. FRIJIA – VIA CALVARIO – VIA REVENZINO - VIA P. FERRARO- VIA SAN ROCCO – VIA PIETRAPIANA - PIAZZA SAN FRANCESCO - CONCLUSIONE ALLA CHIESA MATRICE. <b>(Dalle ore 19:00 alle ore 21:00)</b> 2) PIAZZA DUOMO <b>( Dalle ore 17:00 alle ore 23:00)</b>				
Periodo di validità	<b>08 SETTEMBRE 2017</b>				

**Nelle Vie adiacenti o confluenti con quelle interessate dal passaggio della processione religiosa, il traffico sarà limitato o deviato, a seconda delle esigenze, a cura del Comando di Polizia Municipale, per garantire un ordinato e sereno svolgimento della stessa.**

**L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:**

**Apposizione della segnaletica stradale** prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, **che dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto.** Tale apposizione dovrà essere effettuata a cura del **richiedente**, che avrà altresì l'incarico di mantenere in perfetta efficienza la stessa durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento.

Al termine della manifestazione dovranno essere rimosse tutte le attrezzature, segnaletica stradale, transenne ed eventuali cartelli utilizzati, ripristinando la normale viabilità.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza.

Al presente atto dovrà essere data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune, nelle forme e nei termini di legge e trasmessa ai seguenti soggetti:

- Comando Stazione Carabinieri di Curinga;
- Don Pino FAZIO, Parroco di Curinga;

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria .

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Vice Com. Cannella Antonino.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dal Comando di Polizia Locale, 06/09/2017

(Pratica trattata F.to Istr. Fruci)

Il Responsabile del Servizio F.to Vice Com. Cannella Antonino
--



**COMUNE DI CURINGA**  
Provincia di Catanzaro

## Comando Polizia Locale

Viale Madre V. Frijia, 2  
88022-Curinga(CZ)  
Tel. 0968/739323/33—Fax 0968/739156

### ORDINANZA N.50 DEL 06/09/2017

**OGGETTO: FESTEGGIAMENTI E PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DELLA MADONNA DEL SOCCORSO**  
**ISTITUZIONE DI DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA**  
**MODIFICHE ALLA VIABILITA'**  
(art. 7 Nuovo Codice della Strada)

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Considerata** la necessità di vietare temporaneamente la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area sotto indicata del territorio comunale, tenuto conto della seguente richiesta:

Richiedente	Don Pino FAZIO Parrocchia Sant'Andrea Apostolo	Protocollo	5356	Data	05.09.2017
località e orario di validità	1) VIA VILLA - C.SO GARIBALDI – VIA ROMA – VIA GARIBALDI - VIA NAZIONALE - VIALE M.V. FRIJIA – VIA CALVARIO – VIA REVENZINO - VIA P. FERRARO- VIA SAN ROCCO – VIA PIETRAPIANA - PIAZZA SAN FRANCESCO - CONCLUSIONE ALLA CHIESA MATRICE. <b>(Dalle ore 19:00 alle ore 21:00)</b> 2) PIAZZA DUOMO <b>( Dalle ore 17:00 alle ore 23:00)</b>				
Periodo di validità	<b>08 SETTEMBRE 2017</b>				
Motivo	FESTEGGIAMENTI E PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DELLA MADONNA DEL SOCCORSO				

**Visti** il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Ritenuto** che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

**Atteso** che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

**Visti** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

**Vista** la Licenza per Spettacoli o Trattenimenti Pubblici nr. 35/2017;

**Visto** il Decreto Sindacale nr. 07 del 28.07.2017, di responsabile e titolare di posizione organizzativa dell'Area di Polizia Locale;

### ORDINA

1. **L'istituzione del divieto temporaneo di circolazione e sosta**, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, **limitatamente al tempo del passaggio della processione**, delle seguenti Vie del territorio comunale:

Località e orario di validità	1) VIA VILLA - C.SO GARIBALDI – VIA ROMA – VIA GARIBALDI - VIA NAZIONALE - VIALE M.V. FRIJIA – VIA CALVARIO – VIA REVENZINO - VIA P. FERRARO- VIA SAN ROCCO – VIA PIETRAPIANA - PIAZZA SAN FRANCESCO - CONCLUSIONE ALLA CHIESA MATRICE. <b>(Dalle ore 19:00 alle ore 21:00)</b> 2) PIAZZA DUOMO <b>( Dalle ore 17:00 alle ore 23:00)</b>				
Periodo di validità	<b>08 SETTEMBRE 2017</b>				

**Nelle Vie adiacenti o confluenti con quelle interessate dal passaggio della processione religiosa, il traffico sarà limitato o deviato, a seconda delle esigenze, a cura del Comando di Polizia Municipale, per garantire un ordinato e sereno svolgimento della stessa.**

**L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:**

**Apposizione della segnaletica stradale** prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, **che dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto.** Tale apposizione dovrà essere effettuata a cura del **richiedente**, che avrà altresì l'incarico di mantenere in perfetta efficienza la stessa durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento.

Al termine della manifestazione dovranno essere rimosse tutte le attrezzature, segnaletica stradale, transenne ed eventuali cartelli utilizzati, ripristinando la normale viabilità.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza.

Al presente atto dovrà essere data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune, nelle forme e nei termini di legge e trasmessa ai seguenti soggetti:

- Comando Stazione Carabinieri di Curinga;
- Don Pino FAZIO, Parroco di Curinga;

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria .

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Vice Com. Cannella Antonino.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dal Comando di Polizia Locale, 06/09/2017

(Pratica trattata F.to Istr. Fruci)

Il Responsabile del Servizio F.to Vice Com. Cannella Antonino
--



**COMUNE DI CURINGA**  
Provincia di Catanzaro

## Comando Polizia Locale

Viale Madre V. Frijia, 2  
88022-Curinga(CZ)  
Tel. 0968/739323/33—Fax 0968/739156

### ORDINANZA N.50 DEL 06/09/2017

**OGGETTO: FESTEGGIAMENTI E PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DELLA MADONNA DEL SOCCORSO**  
**ISTITUZIONE DI DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA**  
**MODIFICHE ALLA VIABILITA'**  
(art. 7 Nuovo Codice della Strada)

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Considerata** la necessità di vietare temporaneamente la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area sotto indicata del territorio comunale, tenuto conto della seguente richiesta:

Richiedente	Don Pino FAZIO Parrocchia Sant'Andrea Apostolo	Protocollo	5356	Data	05.09.2017
località e orario di validità	1) VIA VILLA - C.SO GARIBALDI – VIA ROMA – VIA GARIBALDI - VIA NAZIONALE - VIALE M.V. FRIJIA – VIA CALVARIO – VIA REVENZINO - VIA P. FERRARO- VIA SAN ROCCO – VIA PIETRAPIANA - PIAZZA SAN FRANCESCO - CONCLUSIONE ALLA CHIESA MATRICE. <b>(Dalle ore 19:00 alle ore 21:00)</b> 2) PIAZZA DUOMO <b>( Dalle ore 17:00 alle ore 23:00)</b>				
Periodo di validità	<b>08 SETTEMBRE 2017</b>				
Motivo	FESTEGGIAMENTI E PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DELLA MADONNA DEL SOCCORSO				

**Visti** il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Ritenuto** che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

**Atteso** che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

**Visti** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

**Vista** la Licenza per Spettacoli o Trattenimenti Pubblici nr. 35/2017;

**Visto** il Decreto Sindacale nr. 07 del 28.07.2017, di responsabile e titolare di posizione organizzativa dell'Area di Polizia Locale;

### ORDINA

1. **L'istituzione del divieto temporaneo di circolazione e sosta**, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, **limitatamente al tempo del passaggio della processione**, delle seguenti Vie del territorio comunale:

Località e orario di validità	1) VIA VILLA - C.SO GARIBALDI – VIA ROMA – VIA GARIBALDI - VIA NAZIONALE - VIALE M.V. FRIJIA – VIA CALVARIO – VIA REVENZINO - VIA P. FERRARO- VIA SAN ROCCO – VIA PIETRAPIANA - PIAZZA SAN FRANCESCO - CONCLUSIONE ALLA CHIESA MATRICE. <b>(Dalle ore 19:00 alle ore 21:00)</b> 2) PIAZZA DUOMO <b>( Dalle ore 17:00 alle ore 23:00)</b>				
Periodo di validità	<b>08 SETTEMBRE 2017</b>				

**Nelle Vie adiacenti o confluenti con quelle interessate dal passaggio della processione religiosa, il traffico sarà limitato o deviato, a seconda delle esigenze, a cura del Comando di Polizia Municipale, per garantire un ordinato e sereno svolgimento della stessa.**

**L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:**

**Apposizione della segnaletica stradale** prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, **che dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto.** Tale apposizione dovrà essere effettuata a cura del **richiedente**, che avrà altresì l'incarico di mantenere in perfetta efficienza la stessa durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento.

Al termine della manifestazione dovranno essere rimosse tutte le attrezzature, segnaletica stradale, transenne ed eventuali cartelli utilizzati, ripristinando la normale viabilità.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza.

Al presente atto dovrà essere data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune, nelle forme e nei termini di legge e trasmessa ai seguenti soggetti:

- Comando Stazione Carabinieri di Curinga;
- Don Pino FAZIO, Parroco di Curinga;

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria .

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Vice Com. Cannella Antonino.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dal Comando di Polizia Locale, 06/09/2017

(Pratica trattata F.to Istr. Fruci)

Il Responsabile del Servizio F.to Vice Com. Cannella Antonino
--